

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Presidente

Dott. MESSINI D'AGOSTINI Piero - Consigliere

Dott. PAZIENZA V. - Consigliere

Dott. DI PISA - rel. Consigliere

Dott. PERROTTI Massi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 23/07/2019 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio;

udito il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), il quale ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione per il riesame, pronunciando in sede di rinvio, con ordinanza del 23 Luglio 2019-7 Novembre 2019 rigettava l'appello proposto da (OMISSIS) avverso le ordinanze in data 18/11/2017, 04/12/2017 e 15/05/2018 con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari emessa nei confronti del predetto, indagato per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p..

I giudici del riesame, nel rilevare che la condotta contestata si fondava, principalmente, sulla partecipazione dello (OMISSIS) ad un summit di "Eurodrangheta" tenutosi in data 3 Aprile 2010 presso l'abitazione di (OMISSIS), partecipazione ritenuta riscontrata sulla scorta delle immagini registrate dal sistema di video sorveglianza attivo presso detta abitazione e che il provvedimento del Tribunale del riesame pregresso era stato annullato dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26354/19, in ragione della omessa adeguata motivazione circa la rilevanza della nota del RIS del Carabinieri in atti - in seno alla quale, in ordine alla possibilita' di identificare come (OMISSIS) il soggetto effigiato nelle immagini estrapolate dai fotogrammi, era stato espresso un giudizio in termini di "affinita'" piuttosto che di "compatibilita'" - riteneva che il provvedimento impugnato doveva essere confermato in quanto, dalla comparizione dei fotogrammi estrapolati dalle menzionate riprese con i fotogrammi in atti che raffiguravano il ricorrente, emergeva "ictu oculi" come il soggetto ripreso in occasione del predetto summit di "Eurodrangheta" era certamente lo (OMISSIS), esprimendo, quindi, un giudizio di "piena compatibilita'" tra i caratteri fisici dei due soggetti".

2. Contro detto provvedimento ricorre per Cassazione, a mezzo difensore di fiducia, (OMISSIS) deducendo con un unico motivo, articolato in piu' censure, violazione di legge in relazione agli articoli 273 e 274 nonche' articolo 275 c.p.p. e articolo 173 disp. att. c.p.p. nonche' vizio di motivazione.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che il tribunale del riesame aveva ommesso di valutare gli elementi scientifici che risultavano dalle perizie di parte prodotte nelle quali era stata contestata l'identificazione dello (OMISSIS) con il soggetto ritratto nelle riprese del sistema di video sorveglianza in questione, precisandosi che la persona ignota della video ripresa non poteva essere identificata nel predetto sia per la mancanza di identificazione attraverso i

particolari antropo-somatici sia per la macroscopica differenza dell'altezza del soggetto video ripreso (alto 1,63) con l'altezza dell'indagato (alto 1,72).

Assume che le conclusioni dei giudici del riesame erano arbitrarie ed illogiche non potendosi fondatamente sostenere che ciò che non era stato possibile definire attraverso una prova scientifica operata dai RIS dei Carabinieri, basata su strumenti tecnici specifici con valutazioni da parte del personale esperto e specializzato, poteva essere effettuato direttamente dai giudici attraverso una semplice visione occhio-metrica di tre fotogrammi estratti dalla relazione suddetta.

Rileva che, in modo del tutto arbitrario, i giudici si erano sostituiti agli esperti ignorandone i contributi conoscitivi e non considerando che la qualità delle immagini impediva il rilevamento delle caratteristiche antropometriche del soggetto ripreso.

Osserva che il tribunale aveva del tutto omissis di motivare in merito alle ulteriori doglianze contenute negli atti di impugnazione ove erano state indicate una serie di circostanze idonee a giustificare diverse conclusioni quanto alla gravità indiziaria, elementi analiticamente richiamati ai punti nn. 1-13, ff. 13-16 del ricorso.

Deduce, ancora, che i giudici di merito avevano confermato la sussistenza delle esigenze cautelari adottando mere formule di stile e muovendo da considerazioni in contrasto con gli atti di indagine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni appresso specificate.
2. Va, invero, evidenziato che i giudici del riesame, non provvedendo a colmare adeguatamente le lacune motivazionali individuate dalla Corte di Cassazione nella pronuncia di annullamento n. 26354/2019, si sono limitati a rilevare, del tutto apoditticamente, come dalla comparizione dei fotogrammi estrapolati dalle menzionate riprese con i fotogrammi in atti che raffiguravano lo (OMISSIS) emergeva con immediata evidenza come il soggetto ripreso in occasione del summit di ÅçEuroËœndrangheta tenutosi in data 3 Aprile 2010 era certamente l'odierno ricorrente.

2.1. In particolare i giudici del riesame hanno rilevato che: "dall'osservazione dei fotogrammi si puo' direttamente percepire come i principali caratteri antroposomatici dei soggetti raffigurati sono identici: dall'immagine (OMISSIS) si rileva la identita' della forma del viso, della fronte, del naso e della bocca; dall'immagine (OMISSIS) si nota in maniera evidente che i due soggetti hanno il medesimo profilo, la medesima struttura del cranio e attaccatura dei capelli, aspetti questi ultimi due che emergono anche dall'immagine n. (OMISSIS)", rilevando come "La correttezza dell'identificazione del soggetto video ripreso come (OMISSIS) trae conferma da un ulteriore dato. Invero, come emerso alla relazione ROS in atti gli esiti dei controlli sul territorio, cui il ricorrente e' stato sottoposto, dimostrano la sua frequentazione con (OMISSIS) cl. (OMISSIS) anch'egli presente al summit del (OMISSIS) indiziato nel presente procedimento di fare parte della locale di Bovalino e gia' sottoposto a sorveglianza speciale. Alla luce le suddette valutazioni ad avviso del collegio puo' ritenersi corretta l'identificazione soggetto raffigurato nelle video riprese eseguite in data (OMISSIS) presso casa (OMISSIS) come (OMISSIS). Infatti nonostante la relazione del RIS si sia espressa in termini di affinita', dalla percezione diretta dei fotogrammi questo collegio ritiene di poter esprimere un giudizio di piena compatibilita' riguardo ai caratteri antroposomatici dei soggetti effigiati".

3. Osserva il collegio che le argomentazioni del Tribunale - il quale e' pervenuto in modo totalmente apodittico a dette conclusioni - appaiono in contrasto con i principi di diritto in materia affermati dalla Suprema Corte la quale ha avuto modo di evidenziare come in tema di prova, in virtu' del principio del libero convincimento, il giudice di merito puo' scegliere tra le diverse tesi prospettate dalle indagini tecniche delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (vedi in proposito Sez. 4, n. 34747 del 17/05/2012 - dep. 11/09/2012, Parisi, Rv. 25351201).

Occorre rilevare che non e' qui in discussione l'affermazione secondo cui il principio di libera valutazione della prova concerne anche la prova tecnica e, pertanto, il giudice, quale "peritus peritorum", puo' esprimere il proprio giudizio in motivato contrario avviso rispetto a quello del perito (Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013 - dep. 21/03/2013, Stagno e altri, Rv. 25519601).

E', quindi, consentito al giudice di merito di disattendere le argomentazioni tecniche espresse da soggetti dotati di particolari competenze svolte e cio' quando, ad esempio, le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie ovvero quando il giudice sostituisca ad esse altre pertinenti ed adeguate argomentazioni di tipo tecnico ma in tutti i casi vi e' sempre un onere incontrato dal giudice di merito che e' quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto.

Invero la motivazione del provvedimento impugnato, sotto tale profilo, appare gravemente lacunosa in quanto il tribunale del riesame e' giunto alla conclusione secondo cui emergeva "ictu oculi" che il soggetto ripreso in occasione del summit di ÅçEuroËœndrangheta tenutosi in data 3 Aprile 2010 era certamente lo (OMISSIS), esprimendo un giudizio di "piena compatibilita' tra i caratteri fisici dei due soggetti" senza tuttavia prendere in alcun modo in esame - come era suo specifico onere tenuto conto del carattere tecnico della verifica - le contestazioni dei periti Dott. (OMISSIS) e (OMISSIS) - i quali, come chiarito dalla difesa, avevano avuto modo di precisare che la persona ignota della video ripresa non poteva essere identificata nel predetto sia per la mancanza di identificazione attraverso i particolari antropo-somatici sia per la macroscopica differenza dell'altezza del soggetto video ripreso (alto 1,63) con l'altezza dell'indagato (alto 1,72).

Per altro verso, come dedotto dallo (OMISSIS), i giudici di merito avrebbero dovuto chiarire per quali ragioni le indagini scientifiche operate dai RIS dei Carabinieri, basate su strumenti tecnici specifici e concluse con valutazioni da parte del personale esperto e specializzato, potevano essere superate e cio' anche valutando il complessivo compendio comprensivo degli altri elementi richiamati dalla difesa.

Non puo', infine, sottacersi che non appare in alcun modo decisiva, al fine di suffragare il ragionamento del Tribunale del Riesame, la circostanza che secondo quanto emerso dalla relazione ROS in atti gli esiti dei controlli sul territorio, cui il ricorrente era stato sottoposto, dimostravano la sua frequentazione con (OMISSIS) cl. 64 anch'egli presente al summit del (OMISSIS) ed indiziato di fare parte della locale di Bovalino nonche' gia' sottoposto a sorveglianza speciale.

4. Muovendo dalle superiori considerazioni si impone, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame dei provvedimenti cautelari personali di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

P.Q.M.

annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del Riesame dei provvedimenti cautelari personali di Reggio Calabria per nuovo giudizio.